

**VERBALE DEL REVISORE UNICO DEL COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE (TO)**

**DEL GIORNO 23 APRILE 2021**

**Verbale n. 04/2021**

**VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 – FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI**

L'anno 2021, addì ventitre del mese di Aprile, la sottoscritta Dott.ssa Giovanna Pittore in qualità di Revisore dei conti di questo Comune, nominata con deliberazione consiliare n. 26 del 16.12.2020 per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023 ha ricevuto documentazione a mezzo posta elettronica dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Baldissero Canavese (TO), Dott.ssa Sabina Bonaudo, per esprimere il parere sulla variazione di bilancio in oggetto.

**TENUTO CONTO**

Che la Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020), rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019), di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi).

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Preso atto che L'Ente ha necessità di istituire il fondo garanzia debiti commerciali di Euro 11.062,25, pari al 5% del totale delle spese classificate nel bilancio per stanziamenti di spesa alla voce "acquisti di beni e servizi", per i seguenti motivi:

- lo stock del debito residuo al 31.12.2020 ammonta ad Euro 67.896,64
- la somma di Euro 67.896,64 supera il 5% delle fatture ricevute nell'esercizio 2020 per Euro 306.840,25

si evidenzia la seguente variazione al bilancio di previsione 2021-2023.

<b>Maggiori Entrate</b>			
<b>Titolo 2 Trasferimenti correnti Amministrazioni Pubbliche</b>			
Maggiori entrate	Competenza	Euro	+ 11.062,25
Maggiori entrate	Cassa	Euro	+ 11.062,25
<b>Maggiori Spese</b>			
<b>Titolo 1° Missione 20 Fondi e Accantonamenti</b>			
Maggiori spese	Competenza	Euro	+ 11.062,25

Preso atto del parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario in merito alle variazioni di bilancio, che con le variazioni proposte viene mantenuto il pareggio finanziario complessivo ed il rispetto degli equilibri di parte corrente, c/capitale e servizi c/terzi di cui al comma 6 dell'art. 162 del TUEL, il Revisore unico esprime parere favorevole alla proposta di variazione di bilancio.

Asti, 23.04.2021

Il Revisore

Dott.ssa Giovanna Pittore

